

INTESTAZIONE

(OMISSIS)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Pe.Eg. conveniva dinanzi al Tribunale di Prato CAP Società Cooperativa e REALE MUTUA ASSICURAZIONI Spa, quale assicuratore della RCA, al fine di sentire dichiarare la responsabilità esclusiva della seconda in relazione al sinistro verificatosi in P il 28.1.2016 e sentir pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti.

Deduceva l'attore che il 28.1.2016, alle ore 10,50 circa, mentre percorreva via (Omissis) in P, camminando sul marciapiede di sinistra in direzione del centro urbano e volendo portarsi sull'altro lato della strada, giunto all'altezza del civico n. 8, in corrispondenza del passaggio pedonale, si accingeva all'attraversamento, ma, percorsi un paio di metri sulle strisce, era investito sul fianco sinistro dalla parte anteriore destra di un autobus della CAP Società Cooperativa proveniente dal centro di P, guidato dal sig. Pi.Ni., e proiettato a distanza di circa tre metri.

Intervenuta sul posto la Polizia Municipale, il Pi.Ni. era sanzionato per la violazione dell'art. 191 cod. strada per non aver rallentato ed essersi fermato in presenza di un pedone, che si accingeva ad attraversare e che poi transitava sull'attraversamento pedonale.

REALE MUTUA ASSICURAZIONI Spa si costituiva e chiedeva che fosse dichiarato il concorso colposo dell'attore per aver impegnato l'attraversamento pedonale in modo imprudente senza accertarsi del sopraggiungere dalla sua sinistra dell'autobus.

Con sentenza n. 222/2019, pubblicata il 26.3.2019, il Tribunale di Prato, determinato il danno patito dall'attore in Euro 60.058,50, a detrarre l'importo di Euro 38.400,00 già versato dalla compagnia prima del giudizio, condannava i convenuti al pagamento della differenza, oltre gli interessi.

2. La Corte d'Appello di Firenze con sentenza pubblicata il 19.11.2021, ritenuto il concorso colposo paritario in ordine al sinistro, accoglieva l'appello principale di REALE MUTUA ASSICURAZIONI Spa e disattendeva l'appello incidentale del Pe.Eg., rigettando la domanda da lui svolta con l'aggravio delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Notava la Corte d'Appello che dal video registrato dalla telecamera installata sull'autobus emergeva che il Pe.Eg. "scese dal marciapiede senza curarsi dei veicoli che sopraggiungevano dalla sua sinistra e con la visuale completamente coperta dall'ombrello".

Inoltre, dalle dichiarazioni rese dalle persone sentite a sommarie informazioni risultava che il comportamento del pedone aveva concorso paritariamente al sinistro. In particolare, le persone sentite dagli operatori avevano riferito che: il pedone "attraversò all'improvviso e senza guardare"; "si lanciò" in strada senza guardare a sinistra da dove proveniva il mezzo. Aggiungeva la corte che "neppure può ritenersi con certezza che l'autobus non abbia frenato" per essere risultato che uno dei trasportati, a causa di una frenata "improvvisa e violenta", riportò una contusione a un ginocchio.

La Corte d'Appello, inoltre, rigettava il secondo motivo dell'appello incidentale relativo al chiesto risarcimento del danno patrimoniale da inabilità temporanea, non avendo il Pe.Eg. prodotto la dichiarazione dei redditi per l'anno 2016, dalla quale si sarebbe potuta ricavare la prova del lamentato lucro cessante.

Era, altresì, rigettato il terzo motivo avanzato dal Pe.Eg. per il mancato riconoscimento delle competenze per il procedimento di negoziazione assistita, per essere stato già liquidato l'importo di Euro 5.000 comprensivo di tutta l'attività stragiudiziale.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello ricorre Pe.Eg., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso REALE MUTUA ASSICURAZIONI Spa CAP Società Cooperativa è rimasta intimata.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata "Violazione e falsa applicazione degli artt. 20541 comma, 1227, 2043 c.c., artt. 190-191, 141 cod. strada in relazione al disposto dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., avendo la Corte territoriale posto a carico del ricorrente un concorso del 50% nella produzione dell'incidente".

Il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non si è attenuta al principio di diritto reiteratamente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui in tema di investimento di un pedone la concorrente responsabilità di quest'ultimo ricorre in presenza di un suo comportamento anormale e imprevedibile, tale che il conducente del veicolo si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.

La corte nel valorizzare le emergenze basate sul video tratto dalla telecamera dell'autobus ("scese dal marciapiede senza curarsi dei veicoli che sopraggiungevano dalla sua sinistra e con la visuale completamente coperta dall'ombrello") non aveva considerato che la Polizia Municipale intervenuta non lo aveva sanzionato, né aveva accertato altre irregolarità nella sua condotta, trascurando la contestazione fatta a carico del conducente del mezzo relativa alla violazione dell'art. 191 cod. strada e quanto riferito agli accertatori da Pi.Ri. e Ma.Va.

Quest'ultima aveva dichiarato che il pedone in fase di attraversamento stava tenendo d'occhio i veicoli provenienti da destra.

Ciò permetteva di ritenere che il pedone avesse chiaramente palesato l'intento di attraversare la strada, mentre il conducente del mezzo aveva avuto modo di percepire la presenza del pedone, di moderare la velocità e, se del caso, di fermarsi, per consentire l'attraversamento già iniziato in modo non improvviso.

1.1. Il motivo è inammissibile in quanto si pone fuori dal paradigma invocato della violazione e falsa applicazione di legge, mentre con esso si chiede una rivisitazione del fatto, onde poi procedere a una diversa sussunzione della fattispecie concreta.

Deve essere ricordato preliminarmente che l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., Cass. 18 ottobre 2022, n. 30493; 5 giugno 2018, n. 14358; 25 gennaio 2012, n. 1028; 23 febbraio 2006, n. 4009; 10 agosto 2004, n. 15434).

1.2. In base al costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito

istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).

In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. Compito, quest'ultimo, al quale il ricorrente non ha ottemperato non formulando in modo debito una censura della motivazione in relazione allo sviluppo argomentativo legato alla pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 1227 cod. civ., 141 e 191 cod. strada (per limitarsi alle norme espressamente indicate nel corpo del motivo).

1.3. Ancora di recente è stato osservato che nel paradigma dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. il vizio denunciabile davanti a questa Corte è individuato tanto nella violazione quanto nella falsa applicazione della norma di diritto essendosi, inoltre, ribadito "che il vizio di falsa applicazione sottende il c.d. vizio di sussunzione", ipotizzabile "quando il giudice di merito", dopo avere individuato e ricostruito - e ciò "sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti e comunque all'esito dello svolgimento dell'istruzione cui ha proceduto" - "la *quaestio facti*", cioè i termini ed il modo di essere della c.d. fattispecie concreta dedotta in giudizio, procede a ricondurre quest'ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un'altra cui sarebbe in realtà riconducibile oppure si rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile o ad una qualunque fattispecie giuridica astratta, mentre ve ne sarebbe stata una cui avrebbe potuto essere ricondotta, in tal modo incorrendo in errore" (v. Cass. 29 agosto 2019, n. 21772; cui add. Cass. 11 marzo 2021, n. 6941; 25 settembre 2019, n. 23851; 14 gennaio 2019, n. 640; 31 maggio 2018, n. 13745; 30 aprile 2018, n. 10320; 13 marzo 2018, n. 6035; 13 ottobre 2017, n. 24155; 11 gennaio 2016, n. 165).

Pertanto, "la valutazione così effettuata dal giudice di merito e la relativa motivazione, non inerendo più all'attività di ricostruzione della *quaestio facti*" e, dunque, all'apprezzamento dei fatti storici in funzione di essa, bensì all'attività di qualificazione "in iure" della *quaestio*" per come ricostruita, risulta espressione di un vero e proprio giudizio normativo", sicché "il relativo ragionamento" operato dal giudice di merito, "connotandosi come ragionamento giuridico (espressione del momento terminale del broccardo *da mihi factum dabo tibi ius*") è controllabile e deve essere controllato dalla Corte di Cassazione nell'ambito del paradigma del n. 3) dell'art. 360 cod. proc. civ." (così, nuovamente, Cass. 21772/2019, cit.).

Si tratta di affermazione, questa, assurda ormai al rango di vero e proprio "diritto vivente", essendo costante e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte - anche al suo più elevato livello nomofilattico - il principio secondo cui "il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell'ipotesi normativa" (così, Cass. Sez. Un., sent. 18 gennaio 2001, n. 5; sez. lav., 16 agosto 2004, n. 15968; sez. lav., 12 maggio 2006, n. 11037; sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22348; sez. III, 28 novembre 2007, n. 24756; sez. lav., 15 dicembre 2014, n. 26307; sez. III, 31 maggio 2018, n. 13747; 13 marzo 2018, n. 6035, nonché Cass. 21772/2019 cit.).

Senonché, il ricorrente non prospetta soltanto come erronea l'omessa inclusione della fattispecie concreta all'interno delle fattispecie astratte di cui agli artt. 2054, 1227 cod. civ. e 191 e 141 cod. strada in materia di responsabilità da circolazione, ma chiede una rivisitazione del giudizio di fatto, il cui esame è riservato al giudice del merito e solo all'esito di tale diversa ricostruzione giunge a rappresentare un errore in diritto.

Infatti, la struttura argomentativa del motivo in esame non assume la *quaestio facti* esattamente nei termini in cui è stata ricostruita dalla sentenza impugnata, ma sollecita una rivalutazione o diversa ricostruzione della stessa, là dove evidenzia, sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone sentite dagli operatori della Polizia Municipale, "la circostanza che Pe.Eg. tenesse d'occhio i veicoli provenienti dalla sua destra, come ha pure ammesso la Reale a pag. 18 del suo appello pagg. 7-8-9 ("il Sig. Pe.Eg. camminava sul marciapiede mantenendo lo sguardo rivolto verso la direzione di marcia opposta rispetto al traffico veicolare proveniente dalla sua sinistra") significava chiaramente che il pedone intendeva attraversare la strada e che voleva accertarsi che i veicoli marcianti sulle due corsie con direzione periferia-centro gli dessero la dovuta

precedenza. Conferma di questa intenzione (come ha riconosciuto la Corte d'Appello) è la circostanza che Pe.Eg. camminasse sul bordo del marciapiede.

L'atteggiamento del ricorrente (camminare sul bordo del marciapiede e voltare di frequente lo sguardo verso destra per controllare i movimenti delle auto sopraggiungenti da quella direzione) è tipico di chi vuole attraversare la strada e non lasciava alcun dubbio su questa intenzione del pedone" (pagina 9 del ricorso, secondo capoverso). Di qui, la chiara indicazione della diversa ricostruzione del fatto (da pagina 10, ultimo capoverso, a pagina 11, quinto capoverso) che si sarebbe dovuta effettuare da parte della Corte d'Appello, così esondando dai limiti del possibile controllo in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 137 cod. ass., 115-116 cpc, 2729 c.c., in relazione al disposto di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc per la mancata liquidazione del lucro cessante da inabilità temporanea subito dal ricorrente a causa dell'incidente".

Il ricorrente riferisce di aver chiesto sin dal primo grado il risarcimento del danno da lucro cessante determinato dal periodo di inabilità lavorativa temporanea (assoluta e parziale).

A tal fine provava l'iscrizione al Collegio Provinciale dei Geometri di P ancora all'epoca del sinistro e produceva la dichiarazione dei redditi per l'anno 2015, nella quale era riportato un reddito annuo di Euro 15.506,00.

Il ricorrente ha precisato di non aver prodotto le dichiarazioni dei redditi dei due anni precedenti, perché l'art. 137 cod. ass. dà la facoltà alla vittima del sinistro di avvalersi del reddito più alto degli ultimi tre anni.

La Corte d'Appello, invece, ha disatteso il secondo motivo dell'impugnazione incidentale per la mancata produzione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2016, da cui si sarebbe potuto evincere il reclamato danno. Tanto la valutazione resa dal Tribunale, che aveva considerato non adeguata la produzione della sola dichiarazione per l'anno 2015, quanto quella del giudice d'appello, confliggono con l'art. 137 cod. ass., il quale considera rilevanti solamente i redditi precedenti il sinistro: la guarigione era avvenuta nel giugno del 2016 e, quindi, i relativi redditi non sarebbero stati pertinenti ai fini del calcolo del danno da inabilità temporanea lavorativa.

2.1. Il motivo è infondato.

L'art. 137 cod. ass. ("Danno patrimoniale") disciplina la liquidazione del danno da perdita della capacità di guadagno in caso di lesione alla salute e l'onere della prova nel settore della responsabilità civile da circolazione di autoveicoli.

In particolare, il primo comma prevede che "Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge".

La norma costituisce una deroga al principio generale in base al quale le dichiarazioni stragiudiziali rese dalla parte possono fare prova in giudizio a sfavore e non al contrario, dato peraltro superabile dallo stesso danneggiato, il quale, in base al comma secondo, può essere ammesso a dare la prova contraria (rispetto alle dichiarazioni), "ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate".

L'agevolazione sul piano della modalità di prova della perdita della capacità di guadagno con attribuzione di efficacia probatoria privilegiata alle dichiarazioni dei redditi (v. Cass., 31 agosto 2015, n. 17294; 30 marzo 2010, n. 7631; 21 novembre 2000, n. 15025), tuttavia, non esonera il danneggiato dalla prova dell'esistenza e

dell'entità del danno, "poiché il danno che va liquidato è sempre quello effettivamente verificatosi" (v. Cass. 15025/2000, cit.), mentre le dichiarazioni dei redditi rilevano sul piano del quantum e non dell'an.

Per converso, il danneggiato non può limitarsi ad allegare di avere patito un danno alla persona e a depositare le denunce dei redditi per pretendere la liquidazione anche del danno patrimoniale da incapacità di lavoro, per essere necessaria la prova del se e in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sui suoi redditi ("Quando sia certo che la vittima di lesioni personali, causate da un sinistro stradale, abbia perduto la capacità di guadagno", v. Cass., 15 maggio 2012, n. 7531; "In tema di danno patrimoniale da incapacità lavorativa, la relativa liquidazione non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 L. 26 febbraio 1977 n. 39", v., Cass. 14 novembre 2011, n. 23761). Una volta che sia stata offerta tale prova si potrà procedere alla determinazione della perdita di guadagno sulla base delle dichiarazioni dei redditi.

Nel caso di specie, l'attore ha prodotto solo la dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 conformemente a quanto indicato dal comma primo dell'art. 137 cod. ass., il quale prevede per il lavoro autonomo il computo "sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni", ma questo non sarebbe bastato per il riconoscimento di tale posta di danno. Infatti, tale produzione non permette di procedere alla liquidazione del danno in via automatica sulla base della mera proiezione della determinazione da parte del C.T.U. della durata dell'inabilità temporanea (assoluta e parziale) ai fini del computo del danno biologico temporaneo, dovendo verificare la concreta ricaduta sul piano della capacità di guadagno, della cui prova è onerato l'attore.

La Corte d'Appello, pertanto, non ha violato i principi enunciati, là dove ha escluso ogni automatismo nella liquidazione della perdita della capacità di guadagno da parte del Pe.Eg.

3. Con il terzo motivo viene denunciata "Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 secondo comma cpc, 2909 c.c., 3 L. 162/14, parametri forensi modificati dal decreto del Ministero della giustizia n. 37 dell'8 marzo 2018 in relazione al disposto di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc per non avere il giudice liquidato il compenso per lo svolgimento della negoziazione assistita, svolta prima dell'atto introduttivo del giudizio".

Il ricorrente fa presente che in primo grado aveva rappresentato di aver corrisposto al suo precedente difensore per l'attività stragiudiziale Euro 5.000 per l'assistenza a lui prestata, ma aveva richiesto anche la rifusione delle competenze per il procedimento di negoziazione assistita concluso con esito negativo.

Il Tribunale aveva respinto tale ultima richiesta sul rilievo che il procedimento di negoziazione assistita era consistito nel mero invio di una raccomandata senza alcuna utilità rilevante per il cliente, mentre il compenso di Euro 5.000,00 corrisposto al precedente difensore era congruo in funzione dell'erogazione dell'acconto di Euro 38.400,00.

In sede di appello il ricorrente aveva evidenziato come il procedimento di negoziazione assistita fosse stato coltivato con la partecipazione del legale della compagnia, ma si era risolto senza accordo come peraltro non contestato in primo grado dalla compagnia.

La Corte d'Appello, invece, erroneamente, nonostante la mancata impugnazione della sentenza di primo grado nel capo relativo al preteso ristoro del pagamento dell'importo di Euro 5.000,00 ha ritenuto che anche le competenze per il procedimento di negoziazione assistita potessero essere incluse nell'importo indicato.

3.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ.

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34469 e ribadito più di recente da Cass., sez. III, 1 luglio 2021, n. 18695).

Il ricorrente primariamente non ha specificato quale importo abbia chiesto in primo grado a titolo di competenze professionali maturate per la fase di negoziazione assistita, né ha debitamente documentato la pretesa mancata contestazione da parte della compagnia, sempre in primo grado, in ordine alla portata dell'attività svolta in sede di procedimento di negoziazione assistita, avendo comunque sia il Tribunale, sia la Corte d'Appello, ritenuto congruo l'esborso di Euro 5.000,00 per la fase stragiudiziale.

Né è configurabile la riferita violazione dell'art. 2909 cod. civ. da parte della Corte d'Appello, non avendo il ricorrente riportato il contenuto dell'impugnazione svolta da REALE MUTUA ASSICURAZIONI Spa rispetto alla sentenza di primo grado.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.100,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 9 aprile 2025.

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2025.